



2025

IL CAPITALE CULTURALE *Studies on the Value of Cultural Heritage*

eum

Rivista fondata da Massimo Montella



Il capitale culturale

Studies on the Value of Cultural Heritage
n. 32, 2025

ISSN 2039-2362 (online)

© 2010 eum edizioni università di macerata
Registrazione al Roc n. 735551 del 14/12/2010

Direttori / Editors in chief Patrizia Dragoni, Pietro Petrarolo

Co-direttori / Co-editors Nadia Barrella, Fulvio Cervini, Alexander Debono, Stefano Della Torre, Giovan Battista Fidanza, Pierpaolo Forte, Borja Franco Llopis, Angelo Miglietta, Christian Ost, Tonino Pennarelli, Giuliano Volpe

Coordinatore editoriale / Editorial coordinator Maria Teresa Gigliozi

Coordinatore tecnico / Managing coordinator Pierluigi Feliciati

Comitato editoriale / Editorial board Giuseppe Capriotti, Mara Cerquetti, Francesca Coltrinari, Pierluigi Feliciati, Maria Teresa Gigliozi, Emanuela Stortoni

Comitato scientifico / Scientific Committee Sergio Barile, Simone Betti, Ivana Bruno, Riccardo Lattuada, Anne Lepoittevin, Federico Marazzi, Ilaria Miarelli Mariani, Raffaella Morselli, Haude Morvan, Federica Muzzarelli, Paola Paniccia, Giuseppe Piperata, Pio Francesco Pistilli, Massimiliano Rossi, Marialuisa Saviano, Valentina Sessa, Ludovico Solima, Andrea Torre

Editors Alice Devecchi, Concetta Ferrara, Costanza Geddes da Filicaia, Alessio Ionna, Chiara Mariotti, Enrico Nicosia, Alessandro Serrani, Carmen Vitale, Marta Vitullo

Web <http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult>, email: icc@unimc.it

Editore / Publisher eum edizioni università di macerata, Corso della Repubblica 51 – 62100 Macerata, tel. (39) 733 258 6081, fax (39) 733 258 6086, <http://eum.unimc.it>, info.ceum@unimc.it

Layout editor studio editoriale Oltrepagina

Progetto grafico / Graphics +crocevia / studio grafico



INDEXED IN
DOAJ

ERIH-PLUS
EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Rivista accreditata AIDEA
Rivista riconosciuta CUNSTA
Rivista riconosciuta SISMED
Rivista indicizzata WOS
Rivista indicizzata SCOPUS
Rivista indicizzata DOAJ
Inclusa in ERIH-PLUS

Editoriale

Esordisce da questo numero la rinnovata *governance* della rivista. Ci piace dare conto in questo editoriale delle prospettive e degli orientamenti culturali emersi durante l'incontro inaugurale tra i due sottoscritti direttori, i co-direttori *Nadia Barrella, Fulvio Cervini, Alexander Debono, Stefano Della Torre, Giovan Battista Fidanza, Pierpaolo Forte, Borja Franco Llopis, Angelo Miglietta, Christian Ost, Tonino Pencarelli, Giuliano Volpe* e il comitato editoriale.

Anzitutto, la rivista si propone di divenire sempre più un luogo di discussione a livello internazionale tra ricercatori e studiosi interni ed esterni alle università e istituzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, oltre che enti gestori dei servizi connessi. A tal fine, insieme alla ordinaria edizione di saggi, sezioni tematiche e numeri monografici, si vuole promuovere il dialogo attraverso momenti di incontro, come *workshop* o giornate di studio promosse dalla rivista, i cui risultati troveranno spazio nelle sue pagine. In questa prospettiva, un secondo punto di forza del periodico fondato da Massimo Montella, nella cui visione si intende proseguire, è il dinamismo del rapporto tra umanesimo ed economia, che continuerà a essere la struttura portante del prodotto editoriale. Lo sguardo non è solo all'interdisciplinarietà della ricerca applicata ai beni e ai servizi culturali – criterio richiesto ma di fatto non ancora riconosciuto in ordine alla determinante valutazione ministeriale della produzione accademica – ma anche alla promozione della ricerca di alta qualità sulle variegate e complesse declinazioni del valore, cosicché la rivista sia anche percepita come solida sede di formazione e ispirazione.

Per quanto riguarda invece il concetto di valorizzazione, è condivisa la preoccupazione per la ricorrente confusione tra questa fondamentale funzione di pubblico interesse e strumentalizzazioni volgari che ne azzerano la portata socio-economica e culturale proprio riducendone la funzione allo sfruttamento

economico, laddove, al contrario, deve essere rappresentata in senso relazionale, puntando in particolare al rapporto tra il patrimonio culturale e la ricerca, il benessere, le nuove tecnologie, l'accessibilità e l'inclusione, ed evidenziando la produzione di valore nella comunità e nei territori.

E ancora, emerge il bisogno di riflettere sulle politiche, a oggi ancora troppo deboli e approssimative, per l'impiego dell'intelligenza artificiale in ambito museale, archivistico, bibliotecario, sulle modalità di gestione della *cybersecurity* e comunque sulla necessità di continuare a dar spazio ai processi innovativi applicati nei diversi campi di studio.

Infine, ma non da ultimo, è volontà di tutti mantenere una luce sempre accesa sui rischi che di volta in volta talune decisioni o omissioni degli organi di governo statale o regionale possano danneggiare se non addirittura condurre a una definitiva cancellazione le competenze attive nella conoscenza e nella tutela del patrimonio culturale.

È il caso del recente “Ordinamento professionale del personale non dirigenziale del MiC” del 10.11.2025, Decreto n. 1335 della Direzione generale risorse umane e organizzazione del Ministero della Cultura, con il quale si modificano, senza alcuna consultazione, i requisiti d'accesso dall'esterno per alcune categorie di funzionari ministeriali, tra cui, in forma più evidente, risultano gravi le modifiche apportate alle categorie dei funzionari archeologi, storici dell'arte, archivisti e bibliotecari, per i quali, rispetto alla versione precedente (Decreto della Direzione Generale Organizzazione n. 1112 del 02.07.2024), sono stati rimossi i titoli *post-lauream*.

Grazie all'intervento tempestivo e coeso delle Consulte, Scuole di Specializzazione, Società e Associazioni di categoria¹, lo sciagurato ordinamento è stato repentinamente ritirato – anche se tuttora “all'attenzione” del MiC. Ciò tuttavia, non ne alleggerisce la gravità degli intenti, con l'attuazione dei quali si sarebbe inferto un colpo mortale alla formazione di terzo livello universitario e, conseguentemente, al grado di massima competenza specialistica necessario per i funzionari che operano nel settore dei beni culturali.

Viceversa, un'altrettanto sciagurata operazione non è purtroppo rientrata: la riapertura dei termini dell'art. 182 del Codice dei Beni Culturali per l'accesso alla qualifica di restauratore mediante sanatoria anziché con il percor-

¹ Si vedano le lettere aperte di: Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell'Arte (CUNSTA) e Associazione Italiana di Storia della Critica d'Arte (SISCA); Associazione Nazionale Archeologi (ANA), API- Mibact-Archeologi del Pubblico Impiego, Archeoimprese, Associazione Bianchi Bandinelli, Assotecnici, Consulta di Topografia antica e Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia; Società Italiana per il Restauro dell'Architettura (SIRA); Comitato Idonei Storici dell'Arte (CISDA); Associazione dei Restauratori Italiani (ARI) e Associazione dei Restauratori e Conservatori Amministrazione Pubblica (ARCAP); Coordinamento Nazionale dei Direttori delle Scuole di Specializzazione. Cfr. la pagina condivisa da Pietro Petrarroia (16 dicembre 2025), in corso di aggiornamento: https://drive.google.com/drive/folders/1DV-ve1e5JBYQtPxV_1Cu0Bda5BIRrXXyp?usp=sharing, <16 dicembre 2025>.

so universitario attivato nel 2011. La modifica normativa costituisce un vero colpo basso per il valore della tradizione italiana nel restauro, nonché per la credibilità del nostro mercato, oltre che per tutte le università, le Scuole di Alta Formazione del Ministero della Cultura, della Venaria Reale o di Botticino (oggi Milano), dove già da tre lustri si formano restauratori con rilascio di titolo equiparato a laurea magistrale a ciclo unico abilitante all'esercizio della professione (cfr. la l. 2 dicembre 2025, n. 182, art. 42, annunciata in vigore dal 18 dicembre 2025).

Data l'ampiezza e la complessità del tema proponiamo in calce a questo editoriale solo una prima breve riflessione, corredata dalla pubblicazione di due lettere aperte, meramente esemplificative delle molte indirizzate ai Ministeri cointeressati da vari organismi: una del Coordinamento Nazionale dei Direttori delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del Patrimonio Culturale (Beni Archeologici; Beni Architettonici e del Paesaggio; Beni Storici Artistici; Beni Archivistici e Librari; Beni Demetnoantropologici; Beni Musicali; Beni Scientifici e Tecnologici; Beni Naturali e Territoriali) e l'altra dell'Associazione Restauratori italiani.

L'interesse di questa rivista è di riprendere a breve l'argomento, proponendo un confronto pubblico e un doveroso approfondimento all'interno di un fascicolo di prossima pubblicazione.

Passiamo ora ai contenuti di questo numero de «Il capitale culturale», che si apre con la sezione tematica dedicata alle *Cultural institutions facing the challenge of sustainability: from theory to practice*, a cura di Elena Borin, Mara Cerquetti, Leticia Labaronne. Le curatrici intendono approfondire la comprensione di come, e in quale misura, la sostenibilità sia integrata nella pianificazione strategica e nelle pratiche di rendicontazione sociale e di sostenibilità delle istituzioni culturali. Le sfide legate alla valutazione del loro lavoro attraverso lenti alternative – come il valore sociale – sono da tempo oggetto di discussione nella letteratura di management culturale. Tuttavia, la questione assume oggi una rinnovata urgenza, poiché al settore culturale è sempre più richiesto di assumersi la responsabilità della transizione sostenibile. I contributi raccolti in questa sezione esplorano la sostenibilità in ambito culturale da prospettive disciplinari diverse, tra cui il management, i *museum studies* e la geografia, adottando un'ampia gamma di approcci metodologici, che spaziano dalle revisioni della letteratura alle rassegne teoriche, dalle analisi concettuali ed empiriche fino agli studi di caso. Si potrebbe per certi aspetti considerare un ampliamento di sguardo rispetto a quanto trattato nel precedente numero 29, recante una sezione tematica su *Conservazione preventiva e programmata ed economia circolare*.

Nella trilogia sull'arte medievale, che apre la sezione dei saggi, Fabio Bettì affronta lo studio e la cronologia del ciborio in stucco dell'abbazia di S.

Giovanni in Argentella in Sabina, che si contraddistingue per l'originalissimo apparato decorativo del tutto aniconico. Claudia D'Alberto invece, combinando l'analisi storico-artistica con la ricerca archivistica, prova a ricostruire il contesto di provenienza di alcuni capitelli erratici e reimpiegati nella chiesa abbaziale di S. Bartolomeo a Carpineto della Nora in Abruzzo. Per chiudere, Pio Francesco Pistilli focalizza il peso avuto da un ricomparso protagonista, il *magister* Riccardo da Lentini, ruotandolo sul monumento cardine di Castel Maniace e al lancio della stagione dei *castra* nella Sicilia orientale, al fine di delinearne il *modus operandi*.

A seguire, Roberto Santamaria presenta, attraverso documenti inediti e un'approfondita analisi della letteratura michelangiolesca, l'assoluta importanza del "leudo", un'antica e particolare imbarcazione ligure che veniva adattata alla veicolazione lapidea, diventando la più utilizzata nell'intero bacino del Mediterraneo. Rimanendo nell'età moderna, Francesca Coltrinari si sofferma sulla fase finale dell'attività del pittore neerlandese Ernst Van Schayck, stabilitosi a Macerata tra il 1620 e il 1632, presentando nuove proposte attributive in grado di arricchirne notevolmente la fisionomia. Giovanni Pacini, a seguire, analizza la diffusione dell'illustrazione delle *claves anulatae*, anelli-chiave utilizzati nella Roma antica per imprimere sigilli, raffigurati da Giusto Lipsio, nelle note agli *Annales* di Tacito. La notorietà europea di Lipsio ne favorì la fortuna nella corte di Francesco Maria II della Rovere. Il contributo di Klara Capalija e di Ivana Čapeta Rakić esamina invece l'apparato visivo che accompagna le edizioni veneziane dell'*Istoria dello stato presente dell'Imperio Ottomano* di Paul Rycaut, con particolare attenzione alle incisioni firmate dalla monaca francescana Isabella Piccini.

Spostandoci nell'età contemporanea, Elisabetta Rattalino si addentra nella Bolzano della prima metà del Novecento, divenuta una delle città in Italia con il più vasto numero di simboli del potere fascista, e nelle opere dedicate al condottiero romano Nerone Claudio Druso.

Un piccolo ma significativo gruppo converge su temi connessi ai primi decenni di attività dell'Istituto Centrale del Restauro. Il saggio di Silvio Mara indaga la figura di Renato Mancia, che ebbe un ruolo importante nella fondazione della Scuola Nazionale del Restauro a Milano nel 1935 e la cui attrezzatura scientifica Cesare Brandi propose di acquistare per il neonato Istituto da lui diretto. Maria Ida Catalano analizza invece il progetto di Cesare Brandi degli anni Cinquanta per un manuale sulla conservazione, che collegava teoria e pratica secondo un'angolazione poi persa col naufragio dell'iniziativa, confrontandolo con i materiali superstiti delle lezioni e la struttura della *Teoria del restauro*, pubblicata nel 1963. Ancora in questo ambito, Angela Cerasuolo indaga Selim Augusti, che ebbe un ruolo notevole nella cultura del restauro e della scienza per la conservazione, in un arco di tempo che ha visto la costituzione dei fondamenti di queste discipline in Italia come in ambito internazionale.

Su un'altra importante figura, quella di Sergio Bettini, si concentra l'analisi di Matteo Capurro, che ripercorre le riflessioni metodologiche e il pensiero dello studioso, che approda a un'interpretazione della proposta tizianesca ancora oggi indispensabile linea-guida per comprendere la “maniera sfatta” del pittore veneto.

Al Sud-Est asiatico si rivolge invece l'attenzione di Ahmad Ginanjar Pur-nawibawa, che esamina il caso delle collezioni etnografiche di Nias (Indonesia), attualmente conservate in diversi musei italiani, nel contesto delle acquisizioni di manufatti etnografici da parte di istituzioni europee durante il periodo coloniale.

Nell'ambito del management internazionale, Barbara Francioni analizza le strategie di internazionalizzazione dei musei italiani di arte e archeologia e i fattori che hanno recentemente influenzato le loro iniziative, evidenziando tra l'altro la sfida di mantenere un giusto equilibrio tra internazionalizzazione e conservazione dell'autenticità.

Sul tema della valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, Alice Fontana propone un'analisi bibliometrica della letteratura accademica sulle tecnologie XR, AR, VR e MR, con l'obiettivo di identificare le principali tendenze per la valutazione dell'impatto delle tecnologie immersive sull'esperienza culturale. Ancora nell'ambito delle nuove tecnologie, Alessandra Marasco insieme ad altri autori valutano il comportamento dei visitatori in un contesto museale, basato sull'approccio sviluppato dal progetto ARTEMISIA, presso il Museo di Roma di Palazzo Braschi, attraverso l'Intelligenza Artificiale.

Conclude la sezione il saggio di Luca Torelli, che mira a offrire un'analisi aggiornata sull'accessibilità e l'inclusività dei musei giapponesi per i visitatori over 65, valutando i programmi esistenti, individuando ostacoli e proponendo nuove strategie per potenziare l'offerta culturale in risposta alle esigenze di una fascia demografica in crescita, soprattutto in Giappone e Italia.

Come *Classico*, ripubblichiamo un estratto da *Silent Spring*, di Rachel Carson (1962), un testo fondamentale nelle scienze ambientali e sociali che ha trasformato la percezione della società sull'ambiente, sulla salute pubblica e sul rapporto tra esseri umani e natura, ponendo le basi per il moderno movimento ambientalista. Il libro, citato esplicitamente in due articoli pubblicati in questo numero, rimane un pilastro dell'etica e della *raison d'être* della ricerca scientifica, poiché invita gli studiosi a condurre ricerche attente all'impatto, mirate a cambiare la coscienza pubblica e influenzare le politiche. Per raggiungere questo obiettivo, Rachel Carson ci ricorda la necessità di una collaborazione tra diverse aree di ricerca, condividendo e diffondendo le nostre conoscenze presso un pubblico più ampio.

Famiglie professionali al disastro

A motivo delle policy e dei temi propri di questa rivista non possiamo restare indifferenti a recenti interventi istituzionali e anche normativi, che riteniamo incomprensibili se rapportati all'interesse per la tutela del patrimonio culturale italiano, in più occasioni indicato come di primario interesse dalla Corte costituzionale.

Si tratta di diversi interventi – scaglionati negli ultimi quindici anni circa, ma di recente divenuti molto più incalzanti – che ci sembrano convergere, per il loro impatto, sull'affievolimento delle funzioni statali di tutela del patrimonio culturale, talvolta presentati come semplificazioni, tal altra motivati da ragioni che ci sfuggono del tutto e che però non sembrano affatto orientate al perseguimento dell'interesse nazionale e del bene comune.

Riteniamo doveroso, in una prossima occasione, tornare sistematicamente su questi temi con un esame documentato e più approfondito: sono in causa, giusto per fare qualche esempio, la disponibilità di mezzi per i sopralluoghi e le ispezioni, l'esportazione dei beni artistici e storici, la salvaguardia del paesaggio, le procedure di apposizione e gestione di vincoli, i processi autorizzatori sugli interventi più rilevanti, l'attribuzione di funzioni dirigenziali, le procedure concorsuali, l'archeologia preventiva, la qualificazione e l'inquadramento funzionale e retributivo del personale tecnico-scientifico non dirigenziale.

Nell'immediato, ci concentriamo su quest'ultimo aspetto e abbiamo voluto, fin da questo numero, diffondere la conoscenza e lasciare stabile memoria di due comunicazioni di dissenso, esemplificative delle molte espresse in autorevoli sedi e da accreditati esponenti di università e associazioni scientifiche, riguardo in particolare a due tipologie di figure professionali. La prima è quella dei funzionari statali della tutela.

Già nel 2023/2024 e ora nuovamente negli ultimi mesi del 2025 si è assistito al tentativo (finora per fortuna arrestato) di ridurre improvvisamente la competenza e l'autorevolezza del funzionariato della tutela in termini di requisiti di accesso e di attribuzione di ruolo, senza che di tale drastica modifica – che interessa il patrimonio culturale di interesse almeno nazionale e moralmente di tutta la cittadinanza italiana – siano state date motivazioni comprensibili, o comunque coerenti con l'esigenza evidente di rendere più efficiente, rapida ed incisiva l'azione di tutela sui beni culturali e paesaggistici, in armonia con obiettivi di valorizzazione e di partecipazione pubblica, nell'interesse anche delle future generazioni.

Da fonti non certo ufficiali si apprende che verrebbe preso a riferimento, per queste scelte, un impensabile criterio di equità: siccome alla generalità dei funzionari pubblici non viene richiesta la formazione di terzo livello quale requisito di accesso al servizio, perché pretendere per i funzionari della tutela? E poi: una volta che siano ricondotti al livello di funzionari meramente istruttori, considerato inoltre il livello retributivo attuale, perché lasciare loro il potere

e il gravame di indirizzare i procedimenti di tutela invece di considerarli soltanto dei meri consulenti tecnici di qualcun altro sopra di loro, come avviene per la generalità dei loro colleghi di pari inquadramento nel pubblico impiego?

Rimaniamo davvero sconcertati da considerazioni come queste, che pure circolano nell'ambiente dei responsabili della tutela e di chi li governa o, talvolta, ne assume la rappresentanza di categoria: si punta al ribasso e alla demotivazione, invece che provvedere a rafforzare la dotazione di mezzi quotidiani di lavoro e a garantire una qualificazione ancora più adeguata, in parallelo con un riconoscimento retributivo corrispondente. Così come viene trascurata una reinvenzione del rapporto fra scuole di specializzazione e funzioni di tutela, che garantisca, nel percorso formativo di terzo livello, l'acquisizione sistematica di competenze "sul campo", magari possibili con il ricorso a innovative forme di reclutamento nel pubblico impiego già in vigore da qualche anno ma trascurate. Si preferisce piuttosto spingere alla banalizzazione delle prove selettive, ove il saper risolvere quiz più o meno pertinenti si è via via sostituito alla verifica della capacità di argomentazione scritta dei giudizi tecnici; e, di conseguenza, in molti casi è stato inevitabile constatare l'assottigliamento nelle commissioni giudicatrici di figure di competenza coerente con le professionalità da selezionare.

Dello stesso segno appare anche la decisione di riaprire i termini della sanatoria per l'accesso alla qualifica di restauratore di beni culturali senza il percorso di formazione universitaria prescritto nel 2004 dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Una decisione ormai sancita dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 42: una scelta immotivabile rispetto alle esigenze della tutela in Italia e nel confronto con il mercato europeo del lavoro sul patrimonio culturale; e, dunque, controproducente per l'interesse nazionale, sul piano sia economico che tecnico, efficace soltanto nel destituire di senso le oltre trenta sedi di formazione di livello universitario, a partire dalle Scuole di alta formazione dello stesso Ministero della Cultura, che, in un percorso quinquennale a ciclo unico abilitante all'esercizio della professione, sono faticosamente riuscite ormai da tempo a porre fine alla frammentazione di percorsi formativi incontrollabili e di esito non certificabile. Non vogliamo chiederci qui se questa svolta incomprensibile per la logica sia correlata invece a un oggettivo inquinamento della qualità del lavoro negli interventi di conservazione dei beni culturali, indotto in troppi casi negli ultimi anni dall'improvvisa valanga di risorse favorita dal PNRR, calata su un mercato senza regole comuni, giacché Stato e Regioni sono da ventidue anni inadempienti rispetto alla disposizione dell'art. 29, comma 5, del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, nonostante contributi di rilievo già disponibili, a partire da quelli offerti nell'ultimo biennio dalla SIRA – Società Italiana per il Restauro dell'Architettura.

Patrizia Dragoni, Pietro Petrarolla

Coordinamento Nazionale dei Direttori delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del Patrimonio Culturale

(Beni Archeologici; Beni Architettonici e del Paesaggio; Beni Storici Artistici; Beni Archivistici e Librari; Beni Demoetnoantropologici; Beni Musicali; Beni Scientifici e Tecnologici; Beni Naturali e Territoriali)

Al Ministro della Cultura
dott. Alessandro Giuli
ministro.segreteria@cultura.gov.it

E, p. c *Al Capo di Gabinetto*
dott.ssa Valentina Gemignani
gabinetto@cultura.gov.it

Al Capo dell'Ufficio legislativo
cons. Donato Luciano
ufficiolegislativo@cultura.gov.it

Al Direttore del Dipartimento per l'amministrazione generale
dott. Paolo D'Angeli
diag@cultura.gov.it

Al Direttore del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale
dott. Luigi La Rocca
dit@cultura.gov.it

Alla Direttrice del Dipartimento per la valorizzazione patrimonio culturale
dott.ssa Alfonsina Russo
diva@cultura.gov.it

Alla Direttrice della Direzione generale risorse umane e organizzazione
dott.ssa Marina Giuseppone
dg-ruo@cultura.gov.it

Al Ministro dell'Università e della Ricerca
sen. Anna Maria Bernini
segreteria.ministro@mur.gov.it

Oggetto: Annullamento Circolare n. 133 del 10 novembre 2025.

Il Coordinamento Nazionale dei Direttori delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del Patrimonio Culturale prende atto con sollievo dell'annullamento, disposto con Circolare MiC DG RUO n. 57 del 12 novembre 2025, della Circolare n. 133 del 10 novembre 2025 (di cui al Decreto direttoriale MiC DG RUO n. 1335 del 10 novembre 2025, recante “adozione del nuovo Ordinamento professionale del personale non dirigenziale del MiC”).

Tra le previsioni contemplate dalla succitata Circolare n. 133 del 10 novembre 2025 vi era infatti anche quella relativa alla mancata presenza dei titoli *post-lauream*, e in particolare del diploma di Specializzazione rilasciato dagli otto tipi di Scuole di specializzazione attive nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del Patrimonio Culturale, quale requisito di accesso dall'esterno per le posizioni previste, in seno alla “Famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”, tanto per l’ “Area Elevate professionalità in ambito tecnico-specialistico per la tutela e valorizzazione del patrimonio” quanto per l’ “Area Funzionari professionalità in ambito tecnico-specialistico per la tutela e valorizzazione del patrimonio”.

Tale mancata indicazione avrebbe di fatto fortemente depotenziato, se non sostanzialmente svuotato di significato, il ruolo che, sin dagli anni post-unitari, le Scuole di Specializzazione attive nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del Patrimonio Culturale (nel loro complesso, 50) hanno svolto e continuano a svolgere, in seno al sistema universitario nazionale, nel processo formativo dei futuri funzionari dell'attuale Ministero della Cultura e, più in generale, della Pubblica Amministrazione, relativamente al settore del Patrimonio Culturale.

Nell'esprimere, pertanto, viva soddisfazione per l'annullamento della suddetta Circolare n. 133 del 10 novembre 2025, questo Coordinamento intende ribadire la centralità e l'importanza del ruolo storico e formativo che compete alle Scuole di Specializzazione attive nel settore della tutela, gestione e valorizzazione nel settore del Patrimonio Culturale, nell'ambito dei percorsi formativi universitari di terzo livello e di professionalizzazione *post-lauream*.

Questo Coordinamento, nel fornire al Ministero della Cultura la propria disponibilità alla collaborazione, chiede altresì di essere coinvolto in quel processo di «rivalutazione complessiva della materia» contenuta nella suddetta Circolare n. 133, auspicata dallo stesso Ministero nella Circolare n. 57 del 12 novembre 2025. A tale riguardo, sin da ora questo Coordinamento segnala ai competenti uffici del Ministero della Cultura, a titolo di esempio, la necessità di adeguare denominazioni e sigle dei settori scientifico-disciplinari (SSD) menzionati nella Circolare n. 133 alle nuove denominazioni e sigle, così come determinate dal D.M. MUR n. 639 del 2 maggio 2024.

Confidando in un proficuo dialogo, e in attesa di un cortese cenno di riscontro, questo Coordinamento resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Coordinamento Nazionale dei Direttori delle Scuole di
Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione
del Patrimonio Culturale



Associazione
Restauratori
d'Italia

1^a Commissione - Affari Costituzionali

Atto Camera 2655

S. 1184. - "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" (*approvato dal Senato*)

OPPOSIZIONE ALL'ARTICOLO 42

Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (inserito in Senato con l'emendamento 14.0.7 al DDL n°1184)

Con la presente A.R.I.- Associazione Restauratori d'Italia – intende difendere e richiamare l'attenzione sull'alto profilo professionale del Restauratore di Beni Culturali giuridicamente definito nel sistema normativo nazionale, nonché sulla **necessità di rispettare la coerenza del sistema regolamentato di accesso alla professione.**

La norma prevede l'acquisizione del titolo **solo ed esclusivamente in base alle previsioni dell'art.29 c.9 del Dlgs 42/2004**, poiché il complesso iter normativo in attuazione della disciplina transitoria (art. 182) ha raggiunto la sua **fase conclusiva**. Dopo tre anni di procedure (2015-2018) che hanno portato alla qualificazione di oltre 6.000 professionisti e all'istituzione dell'Elenco unico nazionale - ora gestito dalla DG-ABAP Servizio I - il regime transitorio si sta definitivamente chiudendo con le **ultime prove di idoneità** destinate ai collaboratori restauratori/tecnici del restauro, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Dlgs 42/2004.

Quest' ultimo esame rappresenta la fase finale di un percorso normativo ventennale, sancendo definitivamente il passaggio al sistema regolamentato di accesso alla professione attraverso le sole lauree quinquennali abilitanti (LMR/02 ed equiparate), in un sistema consolidato di garanzie formative nel settore della conservazione.

L' articolo 42 (S emendamento 14.0.7⁽¹⁾), presentato in Senato dai Senatori Romeo, Pirovano, Spelgatti e Tosato, approvato dalla Commissione Affari Costituzionali e attualmente in esame alla Camera – C 2655 -, propone la riapertura della disciplina transitoria (con l'inserimento dell'art. 182 bis) per l'accesso alla qualifica di Restauratore di Beni Culturali da concludere entro il 30 giugno 2028.

Tale proposta, in antitesi con l'attuale normativa che disciplina la professione, **risulta incomprensibile, immotivata e illegittima** (sentenza TAR Lazio n. 174 del 9 gennaio 2020).

Se approvata, rappresenterebbe un grave arretramento nel sistema di tutela del patrimonio culturale italiano, minando la credibilità e la validità di un percorso formativo e normativo consolidato, nonché le basi giuridiche del buon funzionamento dell'azione amministrativa.

Riaprire questa disciplina (conclusa) significherebbe inoltre mettere in discussione il principio di esclusività e competenza che regola l'intervento sui beni culturali.

La figura del Restauratore è definita dall'art. 29 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004)⁽²⁾, che ne stabilisce il ruolo esclusivo negli interventi di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate dell'architettura. Esclusività sancita per legge, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, che riconosce il patrimonio culturale come bene pubblico da tutelare e valorizzare.



La qualifica di Restauratore di Beni Culturali non è pertanto una semplice abilitazione professionale, ma una garanzia di competenza e responsabilità nella conservazione del patrimonio culturale del Paese.

Formazione specialistica e standard europei⁽³⁾

Il percorso formativo del Restauratore di Beni Culturali italiano è tra i più rigorosi e qualificanti in ambito europeo. La laurea magistrale quinquennale abilitante (classe LMR/02) prevede 300 CFU, di cui 1500 ore di tirocinio pratico una formazione multidisciplinare che integra conoscenze scientifiche, storiche, tecniche e artistiche ed una specializzazione per PFP (Percorso Formativo Professionalizzante) che dà luogo al riconoscimento di specifici settori di abilitazione.

Il DM 87/2009⁴ ha consolidato questo modello, rendendolo un riferimento internazionale per la qualità della formazione nel settore del restauro.

Ruolo professionale e progettuale⁽⁴⁾

Il DM 86/2009⁴ riconosce al Restauratore di Beni Culturali la qualifica di professionista intellettuale, responsabile, oltre che dell'esecuzione, della progettazione e direzione degli interventi di restauro. Il D. Lgs. 36/2023, in materia di contratti pubblici, ne rafforza ulteriormente il ruolo, attribuendogli la responsabilità progettuale dell'intero intervento, in linea con le competenze acquisite attraverso il percorso formativo.

Funzioni nella pubblica amministrazione⁽⁵⁾

Il DM 244/2019 attribuisce al Restauratore funzioni fondamentali all'interno della Pubblica Amministrazione: tutela, progettazione, autorizzazione, controllo e responsabilità procedimentali. Tali mansioni giustificano l'inquadramento nei ruoli dirigenziali e confermano la centralità della figura del restauratore nella gestione del patrimonio culturale pubblico.

CRITICITÀ DELL'EMENDAMENTO

La riapertura della fase transitoria, come previsto nell'Articolo 42 (§ emendamento 14.0.7) compromette il principio secondo cui solo professionisti altamente qualificati possono intervenire sui beni culturali. L'introduzione di percorsi alternativi non allineati agli standard formativi attuali abbassa la soglia di competenza e minaccia sia la solidità del sistema universitario sia la credibilità della stessa professione, vanificando gli sforzi compiuti negli ultimi vent'anni per costruire un sistema coerente e di eccellenza.

L'emendamento vanifica il principio fondamentale che **solo professionisti altamente qualificati** possano progettare e dirigere interventi su beni culturali. La riapertura di canali di accesso semplificati, in cui si richiede esclusivamente “*un'adeguata competenza professionale...*”, comporterebbe inevitabilmente **l'abbassamento degli standard** di competenza richiesti per l'esecuzione, la progettazione, la direzione operativa e la direzione tecnica dei lavori, compromettendo la qualità scientifica degli interventi, aumentando i rischi di danni irreversibili al patrimonio e delegittimando il ruolo del restauratore come garante scientifico della conservazione oltre a ledere gravemente l'immagine della professione all'estero.⁽⁶⁾

In passato si sono presentati casi simili di richieste di riapertura del bando ma le stesse, tramite specifiche e chiare motivazioni, sono state rigettate. A tal proposito vedasi la lettera del Direttore Generale Dott. Andrea De Pasquale (Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali) elaborata il 30 novembre 2023, Audizione A.A. n.291, VII Commissione Senato, sulla *Questione restauratori d'organo.*⁽⁷⁾

Pur nella certezza che *la semplificazione* sia un fattore determinante per la crescita del sistema impresa, ribadiamo il ruolo determinante del Restauratore dei Beni Culturali in ambito di tutela, di conservazione



Associazione
Restauratori
d'Italia

e di gestione responsabile del nostro patrimonio, regolamentato e legalmente riconosciuto anche in ambito europeo (nuove tabelle NACE), professionista qualificato attraverso percorsi di alta formazione specialistica ed esperienza sia intellettuale sia operativa; dunque

contestiamo

ed esprimiamo fermo dissenso nei confronti dell'articolo 42 del DDL 2655, che sostituisce alla semplificazione processi di deregolamentazione, con conseguente dequalificazione della professione del Restauratore di beni culturali, che demolisce un sistema normato che ha richiesto decenni per essere costruito.

Chiediamo

il ritiro della proposta espressa nell'articolo 42 del DDL 2655 per tutelare l'integrità del sistema di qualificazione professionale che rappresenta un'eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale.

Roma, 3 novembre 2025


Associazione Restauratori d'Italia
Dott. Kristian Schneider, Presidente ARI

NOTE

1 - 14.0.7 (testo 2) -Romeo, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«14-bis.

(Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 182 è inserito il seguente:

1 - «Art. 182-bis. - (*Ulteriori disposizioni transitorie*) - 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182 del presente codice, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.

3. Con decreto del Ministro della cultura vengono stabilite le modalità applicative del presente articolo».

3. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».



Associazione
Restauratori
d'Italia

2 - La figura del Restauratore di Beni Culturali non è una mera convenzione professionale, ma una precisa previsione del legislatore, codificata nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Codice, nell'articolo 29 dedicato alla "Conservazione", stabilisce in modo inequivocabile che:

- La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro (art. 29, comma 1)
- Gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali (art. 29, comma 6)

Il comma 9-bis dell'articolo 29 chiarisce ulteriormente che la qualifica di restauratore è acquisita esclusivamente secondo le modalità previste dalla legge, configurando così una professione regolamentata a garanzia della tutela stessa dei beni culturali.

L'intera disciplina trova il suo fondamento nell'articolo 9 della Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Il restauratore di beni culturali rappresenta, quindi, uno strumento essenziale per l'adempimento di questo mandato costituzionale.

3 - L'attuale figura del conservatore-restauratore è il prodotto di un percorso formativo di eccellenza normato dal legislatore attraverso la laurea magistrale abilitante quinquennale (LMR/02 o equiparate), che rappresenta uno dei più alti standard formativi europei nel settore. Questo percorso prevede:

- **300 crediti formativi** distribuiti su 5 anni di formazione scientifica multidisciplinare che integra conoscenze della chimica dei materiali e della fisica applicata a quelle storico artistiche e dell'archeologia
- **1500 ore di tirocinio pratico** obbligatorio presso laboratori accreditati
- **Formazione scientifica multidisciplinare** che spazia dalla chimica dei materiali alla storia dell'arte, dalla fisica applicata all'archeologia
- **Specializzazione per Percorsi Formativi Professionalizzanti (PFP)** che garantisce competenze specifiche per ogni tipologia di bene culturale
- **Esame finale abilitante** con valore di esame di Stato che certifica le competenze acquisite negli specifici settori di abilitazione corrispondenti al percorso di specializzazione per PFP

Il Decreto Ministeriale 87/2009 ha stabilito criteri formativi rigorosi, vigilati da una Commissione tecnica interministeriale, che hanno reso la formazione italiana nel restauro **un modello di riferimento internazionale**. I restauratori italiani operano oggi nei più prestigiosi musei e istituzioni culturali del mondo proprio grazie a questo alto livello di preparazione scientifica.

Settori di competenza acquisiti attraverso i PFP

- 1- Materiali lapidei, musivi e derivati; 2- Superfici decorate dell'architettura; 3- Manufatti dipinti su supporto ligneo o tessile; 4- Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee; 5- Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti; 6- Materiali e manufatti tessili organici e pelli; 7- Materiali e manufatti ceramici e vetri; 8- Materiali e manufatti in metallo e leghe; 9- Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenei; 10- Materiale fotografico, cinematografico e digitale; 11- Strumenti musicali; 12- Sperimentazioni e strumenti scientifici e tecnic;

4 - Il DM 86/2009 definisce il restauratore come il professionista che "definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurare la conservazione, salvaguardandone il valore culturale". Non si tratta di un semplice esecutore, ma di un **professionista intellettuale** che:

- **Analizza e interpreta** i dati relativi ai materiali costitutivi e alle tecniche esecutive
- **Progetta e dirige** gli interventi conservativi per la parte di competenza
- **Coordina** altri operatori specializzati nelle attività complementari



Associazione
Restauratori
d'Italia

- **Documenta scientificamente** ogni fase dell'intervento per la trasmissione delle conoscenze

Il D. Lgs. 36/2023 ha riconosciuto formalmente il ruolo centrale del restauratore nella **progettazione degli interventi sui beni culturali**. L'art. 14 dell'Allegato II.18 stabilisce che:

- **La scheda tecnica** per interventi su beni mobili, superfici decorate e materiali storizzati "è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente"
- Tale scheda costituisce **documento fondamentale** per la progettazione, precedendo e orientando tutte le successive fasi progettuali
- Il restauratore può assumere il **ruolo di progettista dell'intero intervento**, non solo della parte tecnico-conservativa

Questa evoluzione normativa riconosce che il restauro non è più una fase meramente esecutiva, ma richiede **competenze progettuali specifiche** che solo una formazione universitaria specialistica può garantire.

Il restauratore è oggi l'unico professionista abilitato a:

- **Definire le metodologie di intervento** basate su analisi diagnostiche scientifiche
- **Stabilire la compatibilità** tra materiali storici e prodotti per il restauro
- **Valutare i rischi** connessi ai diversi approcci conservativi
- **Garantire la reversibilità** e la documentabilità degli interventi

Queste responsabilità richiedono una preparazione scientifica che va ben oltre l'esperienza empirica, necessitando di solide basi teoriche acquisibili solo attraverso percorsi formativi universitari specialistici.

5 - Nella Pubblica Amministrazione, il conservatore-restauratore svolge **funzioni di alta specializzazione** che sono cruciali per l'efficacia dell'azione di tutela dello Stato. Il DM 244/2019 ha definito il mansionario che comprende:

Tutela e conservazione:

- Analisi dello stato di conservazione del patrimonio culturale pubblico
- Pianificazione e progettazione di interventi conservativi e di restauro
- Direzione, coordinamento e supervisione tecnica degli interventi, anche quando affidati a soggetti esterni
- Definizione e gestione delle misure di prevenzione e manutenzione programmata

Attività autorizzativa e di controllo:

- Istruttoria tecnica per le autorizzazioni ex artt. 21 e 146 del Codice
- Valutazione della congruità degli interventi proposti dai privati
- Verifica della qualificazione dei soggetti esecutori
- Controllo della corretta esecuzione degli interventi autorizzati

Responsabilità procedurali:

- Funzioni di **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** negli appalti pubblici per interventi di restauro
- Attività di collaudo tecnico-scientifico degli interventi



Associazione
Restauratori
d'Italia

- Partecipazione a commissioni tecniche e comitati scientifici ministeriali

Queste funzioni richiedono **competenze di alto livello** che giustificano l'inquadramento nei ruoli dirigenziali e direttivi della PA, coerentemente con il livello di formazione universitaria specialistica richiesta. Il conservatore-restauratore rappresenta inoltre una figura fondamentale di **raccordo tecnico-scientifico** tra Soprintendenze, Musei, Istituti centrali, Università e mondo del lavoro, garantendo coerenza nell'azione di tutela e continuità nel trasferimento delle conoscenze tra ricerca accademica e pratica professionale. Senza questa figura altamente qualificata che **assicura unitarietà e continuità** a tutto il sistema, l'azione di tutela dello Stato (art. 3 del Dlgs 42/2004) perderebbe coerenza e efficacia, frammentandosi in interventi episodici privi di visione sistematica.

6 – A livello europeo la formazione quinquennale a livello di Master universitario a livello EQF 7 è ormai standard (vedi E.C.C.O. *Competenze per l'accesso alla professione di conservatore-restauratore*). Il Regno Unito decise nel 2005 di lasciare E.C.C.O. la Confederazione Europea delle Organizzazioni di Conservatori-restauratori per proseguire una formazione basata su uno studio triennale e un sistema di accreditamento non universitario; il risultato di queste scelte è, che oggi nei maggiori musei e gallerie e negli interventi più prestigiosi sono restauratori italiani, francesi e olandesi a ricoprire le posizioni dirigenziali nel settore, proprio a causa della loro indiscutibile formazione universitaria d'eccellenza.

7 – La Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, in occasione dell'audizione presso la VII Commissione del Senato tenutasi il 30 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento della qualifica professionale di Restauratore di Beni Culturali, con particolare riferimento al settore degli strumenti musicali e degli organi. È stato evidenziato come l'accesso alla qualifica di restauratore sia regolato dal Codice dei beni culturali e come possa avvenire esclusivamente tramite il possesso di titoli accademici specifici o attraverso il superamento di una prova di idoneità. L'Università di Pavia, sede di Cremona, è attualmente l'unico ente accreditato per il percorso formativo professionalizzante (PFP6) relativo al restauro di strumenti musicali. Il documento ha chiarito inoltre che il regime transitorio previsto dall'art. 182 del Codice ha consentito, tramite il bando del 2015, l'ottenimento della qualifica anche sulla base dell'esperienza professionale. Tuttavia, tale procedura non è più riattivabile, come confermato da pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato.

JOURNAL OF THE DIVISION OF CULTURAL HERITAGE
Department of Education, Cultural Heritage and Tourism
University of Macerata

Direttori / Editors in chief
Patrizia Dragoni, Pietro Petraraoia

Co-direttori / Co-editors
Nadia Barrella, Fulvio Cervini, Alexander Debono, Stefano Della Torre, Giovan Battista Fidanza, Pierpaolo Forte, Borja Franco Llopis, Angelo Miglietta, Christian Ost, Tonino Pencarelli, Giuliano Volpe

Texts by
Angela Besana, Fabio Betti, Simone Betti, Carola Boehm, Diego Borghi, Elena Borin, Klara Čapalija, Ivana Čapeta Rakić, Matteo Capurro, Eleonora Carloni, Rachel Carson, Maria Ida Catalano, Sofia Ceccarelli, Angela Cerasuolo, Mara Cerquetti, Anna Chiara Cimoli, Francesca Coltrinari, Valeria Corazza, Alina Jasmine Cordova Garzon, Małgorzata Ćwikła, Claudia D'Alberto, Paola Dubini, Annamaria Esposito, Chiara Fisichella, Alice Fontana, Barbara Francioni, Carlo Fusari, Leticia Labaronne, Laura Leopardi, Saverio Giulio Malatesta, Roberta Manzollino, Silvio Mara, Alessandra Marasco, Diana Martello, Andrea Masala, Željka Mikloševic, Fabrizio Montanari, Alberto Monti, Giovanni Pacini, Alfonsina Pagano, Augusto Palombini, Pio Francesco Pistilli, Ahmad Ginanjar Purnawibawa, Elisabetta Rattalino, Stefano Rodighiero, Roberto Santamaría, Davide Sordi, Isabella Toffoletti, Luca Torelli, Sara Ubaldi, Nicola Urbino, Lorenzo Virginì

<http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/index>

